2025/2172

30.10.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2172 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2025

che garantisce la protezione nell'Unione all'indicazione geografica «Vaj Ulliri Valmi Elbasan» iscritta nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dell'atto di Ginevra

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, relativo all'azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche ([1]), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, dell'atto di Ginevra ([2]), le autorità competenti di ciascuna parte contraente possono depositare una domanda di registrazione internazionale di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale che la iscrive nel registro internazionale a norma dell'articolo 6 del medesimo atto di Ginevra. A norma dell'articolo 9 dell'atto di Ginevra, le altre parti contraenti proteggono le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate nel quadro del proprio ordinamento giuridico, fatti salvi eventuali rifiuti, rinunce, invalidazioni o cancellazioni.

(2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 4, dell'atto di Ginevra, il 7 marzo 2025 l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale ha notificato alla Commissione che il nome «Vaj Ulliri Valmi Elbasan», oggetto della domanda depositata dall'Albania, è stato iscritto come indicazione geografica nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche a norma dell'atto di Ginevra.

(3) A norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1753, la registrazione internazionale dell'indicazione geografica «Vaj Ulliri Valmi Elbasan» è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ([3]) affinché potessero essere presentate eventuali opposizioni.

(4) A norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1753, la Commissione ha valutato la registrazione internazionale dell'indicazione geografica «Vaj Ulliri Valmi Elbasan» per verificare il rispetto delle condizioni stabilite in tale articolo e ha concluso che esse sono soddisfatte.

(5) Poiché alla Commissione non è pervenuta alcuna notifica di opposizione ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/1753, è opportuno proteggere nell'Unione, a norma dell'atto di Ginevra, il nome «Vaj Ulliri Valmi Elbasan».

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità per i prodotti agricoli, i vini e le bevande spiritose istituito dal regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]),

([1]) GU L 271 del 24.10.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1753/oj.
([2]) Atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (GU L 271 del 24.10.2019, pag. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2019/1754/oj).
([3]) GU C, C/2025/1846, 21.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1846/oj.
([4]) Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Vaj Ulliri Valmi Elbasan», iscritto come indicazione geografica nel registro internazionale, è protetto nell'Unione.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto del tipo «Olio d'oliva».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN